

Criteri di valutazione del giudizio finale e criteri per l'ammissione alla classe successiva

Il Consiglio di Classe/team Docenti sulla scorta:

- a) dei giudizi espressi dagli insegnanti sulla base di un congruo numero di verifiche scritte e orali ovvero interrogazioni, nonché di esercizi scritti, grafici, pratici svolti a casa o a scuola;
- b) degli elementi forniti dai docenti dei corsi di recupero frequentati o nelle attività inerenti il miglioramento degli apprendimenti come progettato in seno al Collegio dei Docenti e poi declinato da m 394 Q1 inserisce le proposte di votazione e i giudizi di cui sopra in un quadro unitario in cui si delinea un vero e proprio giudizio di merito sul profitto, sull'impegno e su tutti gli altri fattori, già individuati nella definizione dei criteri di valutazione, che interessano l'attività scolastica e formativa dell'allievo.

In tale valutazione complessiva si terrà conto dei fattori, anche non scolastici, ambientali e socio culturali che influiscono sul comportamento intellettuale degli allievi e delle linee di tendenza di evoluzione del percorso cognitivo individuale. In linea di massima le aree di collocazione delle valutazioni fanno riferimento alla seguente tabella:

- Sufficienza (voto da 6 a 10) – obiettivi fondamentali sostanzialmente raggiunti;
- Insufficienza lieve (voto 5) – obiettivi fondamentali parzialmente raggiunti;
- Insufficienza grave (voto 4) – obiettivi fondamentali sostanzialmente non raggiunti.

Il Consiglio di Classe/ Team docenti analizza il quadro delle proposte di voto; le trasforma, anche a maggioranza, in voti assegnati. Dal quadro dei voti emergono quattro tipologie di alunno/a:

- a) l'alunno/a viene ESCLUSO /A dallo scrutinio in quanto gli è stata assegnata una valutazione di insufficienti elementi di giudizio ("non classificato") in una o più discipline o non ha raggiunto il limite minimo di frequenza delle lezioni;
- b) l'alunno/a non ha raggiunto la sufficienza in tutte le discipline, viene pertanto, AMMESSO/A alla classe successiva;
- c) l'alunno presenta un quadro con numerose insufficienze, anche gravi, diffuse e che impediscono l'acquisizione dei prerequisiti minimi per il positivo proseguimento degli studi e viene pertanto NON AMMESSO alla classe successiva o al successivo ordine di scuola o all'Esame di Stato;
- d) l'alunno presenta un quadro incerto dal quale si evincono:
 - Insufficienze non gravi
 - Insufficienze formalmente gravi, ma tali da poter trovare adeguate giustificazioni e adeguati recuperiviene AMMESSO alla classe successiva nella prospettiva della possibilità di recuperare i deficit accumulati.

Sono i docenti contitolari della classe del Team Docente ovvero è il Consiglio di Classe a valutare se la situazione complessiva dell'allievo è di sicuro pregiudizio alla positiva frequenza dell'anno scolastico successivo.

Nella scuola primaria, previa tempestiva informazione alla famiglia e attivate tutte le specifiche strategie e attività finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento nel corso dell'anno scolastico, i docenti della classe in sede di scrutinio possono non ammettere l'alunno/a solo in

casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione(art. 3 c. 3 D.Lgs 62/2017).

Nella scuola secondaria di primo grado gli alunni per i quali il Consiglio di Istituto avrà adottato sanzioni che implichino l'esclusione dallo scrutinio o dall'Esame di Stato NON SARANNO AMMESSI al successivo anno né all'Esame di Stato conclusivo (art. 6 c. 1 Dls 62/2017).

Gli alunni che il Consiglio di Classe non riterrà in condizione di recuperare le discipline insufficienti secondo i criteri e le modalità di attuazione deliberati dal Collegio dei docenti e realizzati dal Consiglio di classe, NON SARANNO AMMESSI alla classe successiva mediante delibera di scrutinio corredata di adeguata motivazione (art. 6 c. 2 Dls 62/2017).

Gli alunni che il Consiglio di Classe riterrà in condizione di recuperare le discipline insufficienti secondo i criteri e le modalità di attuazione deliberati dal Collegio dei docenti e realizzati dal Consiglio di classe, SARANNO AMMESSI alla classe successiva.

XI. Criteri per deroga al numero minimo di ore di frequenza del monte ore annuale di lezione.

Il Consiglio di classe della Scuola secondaria di I grado verifica, per ciascun allievo, il raggiungimento del limite minimo di ore di frequenza per consentire l'ammissione alla classe successiva (DPR 22 giugno 2009 n. 122 come richiamato dal D. Lgs 62/2017). Per gli studenti che non hanno raggiunto la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, come previsto dall'art.14 comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n. 122, il Consiglio delibera l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva. Il Consiglio di classe con delibera motivata e straordinaria può derogare al limite massimo di assenze, per i seguenti casi eccezionali (debitamente documentati) da rendere operativi secondo la Delibera n. 1/3 – 2017 del Collegio dei Docenti del 3 novembre 2017:

1. Assenze per malattia, giustificate con certificato medico o di ricovero.
2. Gravi motivi di famiglia, debitamente documentati/grave disagio sociale e familiare.
3. Alunni con disabilità.
4. Lutto familiare, se incide sulla frequenza.
5. Trasferimento della famiglia/ rientro nel paese d'origine.

